

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
PROFESSIONISTI, MEDICI E DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI
ANNO 2021

Il giorno 9 marzo 2022, presso gli Uffici della Sede centrale dell'Inail in P.le Pastore, n. 6 – Roma – la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per contrattare le modalità di utilizzo dei fondi, per l'anno 2021, per i trattamenti accessori dei professionisti, dei medici e dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali, definiti con determinazione del Direttore generale n. 35 del 12 luglio 2021 ed integrati, a norma dell'art. 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, con determinazione del Direttore generale n. 41 del 31 agosto 2021.

Le parti contrattano gli istituti economici di seguito declinati ed il relativo finanziamento.

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza

Il presente contratto collettivo integrativo concerne il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 e si applica, per la parte di rispettiva competenza e salvo diversa prescrizione, ai professionisti, ai medici e ai dirigenti di seconda fascia, dell'Area Funzioni Centrali, in servizio presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso quello in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni.

Articolo 2
Progetti speciali

Ai sensi degli articoli 51, 89 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del personale dell'Area Funzioni Centrali (in seguito CCNL 2016-2018 AFC), che hanno confermato le previgenti discipline dei fondi per i trattamenti accessori dei dirigenti, dei professionisti e dei medici, le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono destinate a remunerare il personale dell'Istituto dell'Area funzioni centrali effettivamente impegnato nella realizzazione dei progetti speciali.

Il calcolo dell'importo spettante viene effettuato sulla base delle risorse disponibili, rapportando il compenso alla percentuale di realizzazione dei progetti prefissati ed al coefficiente di merito partecipativo individuale.

I compensi non sono tra loro cumulabili e non sono frazionabili per partecipazioni a segmenti di più progetti. Le misure dei compensi sono invece frazionabili in caso di assunzione e/o cessazione del rapporto lavorativo in corso d'anno.

Nel caso di trasferimento nel corso dell'anno, il personale può partecipare ai progetti locali concordati sia nella sede di provenienza che in quella di destinazione. In tale ipotesi, il compenso sarà determinato in relazione al progetto al quale la risorsa ha maggiormente contribuito, anche in termini temporali, previa intesa tra le Strutture interessate. Analogo criterio verrà adottato per la determinazione del compenso per i casi di mobilità tra progetti nell'ambito della stessa Struttura.

Articolo 3

Differenziazione della retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato è attribuita conformemente alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto della valutazione delle *performance* individuale e organizzativa di cui al relativo sistema di valutazione e misurazione, adottato dall'Istituto con la determinazione presidenziale n. 526 del 19 dicembre 2018 e aggiornato per l'anno 2021 con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 3 febbraio 2021.

In applicazione dell'art. 28 del CCNL 2016-2018 AFC, ai dirigenti di seconda fascia, professionisti e medici che conseguono la valutazione elevata secondo il sistema di valutazione in atto nell'Istituto, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della quota di retribuzione di risultato correlata alla *performance* individuale.

Ferma restando la possibilità di attribuire la valutazione elevata ad un maggiore contingente di dipendenti, la maggiorazione economica può essere attribuita ad un numero di dirigenti di seconda fascia, professionisti e medici non superiore, per ciascuna categoria, al 20% di quelli valutati.

Relativamente ai criteri di attribuzione dei compensi di cui al presente articolo, le parti concordano di rinviare quanto non disciplinato direttamente nel presente accordo ai criteri generali stabiliti nel sistema di valutazione e misurazione della *performance*, adottato dall'Istituto con la suddetta delibera consiliare n. 35 del 3 febbraio 2021.

TITOLO II AREA PROFESSIONISTI

Articolo 4 **Risorse finanziarie**

Il fondo dei professionisti, per l'anno 2021, comprensivo delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 870 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come certificate dal

Collegio dei sindaci con verbale n. 26 del 1° luglio 2021, ammonta, complessivamente, a euro 14.988.868,60 ed è utilizzato come segue:

UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI PROFESSIONISTI		
ANNO 2021		
AMMONTARE DEL FONDO		14.988.868,60
<i>(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)</i>		
- <i>PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89</i>		679.842,00
- <i>INDENNITA' DI "TOGA"</i>		1.185.000,00
- <i>INDENNITA' DI COORDINAMENTO</i>		597.000,00
- <i>INDENNITA' PROFESSIONALE</i>		1.235.000,00
- <i>INDENNITA' DI AUTOAGGIORNAMENTO</i>		775.000,00
- <i>INDENNITA' DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE</i>		1.251.000,00
- <i>RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI</i>		52.000,00
- <i>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</i>		
- QUOTA DA DESTINARE A TUTTI I PROFESSIONISTI	6.385.776,60	
- QUOTA AGGIUNTIVA PER I PROFESSIONISTI TECNICI	2.828.250,00	
TOTALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO	-	9.214.026,60
		14.988.868,60

Articolo 5

Indennità di toga e indennità professionale

Per il finanziamento dell'indennità di toga dei professionisti legali e dell'indennità professionale dei professionisti tecnici, di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti stanziavano, rispettivamente, € 1.185.000,00 ed € 1.235.000,00.

Articolo 6

Indennità di coordinamento

Per i titolari degli incarichi di coordinamento di cui all'articolo 91 del CCNL 2016-2018 AFC, si conferma, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), del CCNL 1994-97 e all'articolo 4, comma 1, del CCNL 1999-2001 dell'8 gennaio 2003, la percentuale del 12%, da applicare sullo stipendio tabellare e sulla retribuzione di anzianità, ai fini del computo della relativa indennità di coordinamento.

Al fine di compensare il maggiore grado di responsabilità e ampiezza delle competenze, per i coordinatori generali dei rami professionali, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, l'indennità di coordinamento è maggiorata con un'ulteriore somma pari a € 1.936,71 mensili.

Articolo 7

Indennità per arricchimento professionale e indennità per autoaggiornamento

Conformemente all'articolo 90, c. 1, punti b1 e b3 del CCNL 1994-1997 e all'articolo 101, comma 3 del CCNL 2002-2005 del 1° agosto 2006, si conferma l'attribuzione nei confronti dei professionisti delle indennità per "arricchimento professionale" e per "autoaggiornamento" in relazione all'accrescimento professionale conseguito attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e all'acquisizione di strumenti di supporto culturale-professionale finalizzati all'ottimale svolgimento dell'attività.

In coerenza con i principi di premialità e merito, l'erogazione dei compensi è subordinata agli esiti di una apposita valutazione, da parte dei coordinatori generali, dell'effettivo conseguimento dell'arricchimento professionale e dell'autoaggiornamento. Le parti contrattano, altresì, la misura massima individuale dell'indennità di arricchimento professionale in € 2.250,00 per gli avvocati e in € 2.680,00 per i professionisti non legali e dell'indennità di autoaggiornamento, per tutti i professionisti, in € 1.550,00.

Articolo 8

Rimborso tassa d'iscrizione all'albo degli avvocati

Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, lettera d) del CCNL 2016-2018 AFC che conferma la previsione recata dall'articolo 13, comma 2, del CCNL 2008-2009 relativo alla dirigenza dell'Area VI, l'onere derivante dall'obbligo dell'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'albo professionale degli avvocati, è posto a carico delle risorse del fondo accessorio ed è rimborsato, a ciascun interessato, previa presentazione di idonea ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione. Al riguardo, le parti stanziavano € 52.000,00.

Articolo 9

Retribuzione di risultato

Ai fini del pagamento della retribuzione di risultato, viene destinata una somma complessiva pari a € 9.214.026,60 di cui € 6.385.776,60 per tutti i professionisti ed € 2.828.250,00 per i professionisti appartenenti ai rami professionali diversi da quello legale. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in base alla seguente parametrizzazione:

Livello differenziato	Parametro
Professionisti di primo livello	112
Professionisti di secondo livello	120

MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO DEFINITO

- Con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni € 4.759,02

MEDICI DI SECONDA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO € 9.453,19

Con riferimento ai medici a tempo pieno, i valori della retribuzione di posizione fissa sono ridotti del 15% in caso di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria.

Articolo 12

Retribuzione di posizione variabile

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano i seguenti valori annui della retribuzione di posizione variabile, comprensivi della 13^a mensilità, da attribuire ai medici in correlazione alla fascia funzionale di appartenenza, alla graduazione degli incarichi ed all'anzianità di servizio.

MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO

Anzianità di servizio inferiore a 5 anni:

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisioterapia	€ 449,93
- Responsabile ambulatori prime cure	€ 1.995,37
- Responsabile ambulatori cure fisioterapiche	€ 1.222,65

Anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni:

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisioterapia	€ 3.312,27
- Responsabile d'incarico di maggior spessore	€ 6.403,28

MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO DEFINITO

Anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni:

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisioterapia	€ 2.584,92

MEDICI DI SECONDA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO

INCARICHI				IMPORTI
-	Responsabile di struttura complessa di 1^ Fascia			€ 20.702,89
-	" " " 2^ Fascia			€ 9.413,95
-	" " " 3^ Fascia			€ 8.838,44
-	" " " 4^ Fascia			€ 8.258,64

In caso di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria i valori della retribuzione di posizione variabile sono ridotti del 50%.

Articolo 13 **Indennità per incarico quinquennale**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano le seguenti misure annue dell'indennità per incarico quinquennale.

INCARICHI				IMPORTI
-	Responsabile di struttura complessa di 1^ Fascia			€ 12.653,16
-	" " " di 2^ Fascia			€ 10.845,60
-	" " " di 3^ Fascia			€ 7.230,36

L'indennità per incarico quinquennale è erogata per 12 mensilità.

Articolo 14 **Indennità di specificità medica**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti, ai fini del pagamento dell'indennità di specificità medica, stanziavano la somma di € 3.720.000,00.

Articolo 15 **Lavoro straordinario, indennità di bilinguismo e copertura tutela legale**

Ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11 ottobre 1996 e dell'articolo 41, comma 4, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti destinano al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità di bilinguismo e degli oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave, la somma di € 132.000,00.

Articolo 16 **Retribuzione di risultato**

Per la retribuzione di risultato dei medici viene destinata una somma pari a € 4.826.183,08. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in base alla seguente parametrizzazione:

Livello differenziato	Parametro
Medici di primo livello tempo pieno	100,00
Medici di secondo livello tempo pieno	134,64

In caso di affidamento di un ulteriore incarico *ad interim*, ai medici di secondo livello spetta una maggiorazione della retribuzione di risultato in misura corrispondente al 15% della retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dell'indennità per incarico quinquennale, previste per il medesimo incarico affidato *ad interim*. Per l'affidamento di più incarichi spetta la maggiorazione relativa all'incarico economicamente più favorevole.

La retribuzione di risultato non spetta ai medici a tempo definito e ai medici a tempo pieno che svolgono l'attività libero professionale extramuraria.

TITOLO IV DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA

Articolo 17 Risorse finanziarie

Il fondo dei dirigenti di seconda fascia, per l'anno 2021, comprensivo delle ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 870 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, come certificate dal Collegio dei sindaci con verbale n. 26 del 1° luglio 2021, ammonta complessivamente a euro 10.939.878,43 ed è utilizzato come segue:

UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIRIGENTI DI II FASCIA		
ANNO 2021		
AMMONTARE DEL FONDO		10.939.878,43
<i>(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)</i>		
- RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		
Retribuzione di posizione fissa	1.610.000,00	
Retribuzione di posizione variabile	4.260.000,00	5.870.000,00
- ELEMENTO DI GARANZIA PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE		60.000,00
- RETRIBUZIONE DI RISULTATO		
Retribuzione di risultato	4.169.251,84	
Indennità di mobilità	208.462,59	
Progetti speciali	632.164,00	5.009.878,43
TOTALE COMPENSI		10.939.878,43

Articolo 18 Retribuzione di posizione

Per il finanziamento della retribuzione di posizione, le parti, conformemente all'articolo 44, comma 1, lettera b) e all'articolo 51, del CCNL 2016-2018 AFC, destinano una somma pari a € 5.870.000,00.

Articolo 19 **Retribuzione di risultato**

Per la retribuzione di risultato dei dirigenti viene destinata una somma pari a € 4.169.251,84. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in misura proporzionale alla graduazione degli incarichi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano la misura della maggiorazione della retribuzione di risultato, di cui all'articolo 62, comma 4, del CCNL 2002-2003, attribuita in caso di affidamento di incarico *ad interim*, corrispondente al 15% della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Le parti convengono, infine, di correlarne l'effettiva corresponsione al raggiungimento degli obiettivi di competenza del dirigente sostituito.

Articolo 20 **Incentivi alla mobilità territoriale**

Al fine di incentivare la mobilità territoriale dei dirigenti, le parti destinano una quota delle risorse del fondo accessorio, corrispondente al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, da ripartire, a titolo di "indennità di mobilità", tra i dirigenti trasferiti d'ufficio in altra struttura.

L'erogazione dell'indennità di mobilità è subordinata alla verifica della distanza tra la struttura di provenienza e quella di nuova assegnazione che non deve essere inferiore a 100 km e alla verifica, attraverso autodichiarazione del dirigente trasferito, della residenza o della dimora abituale all'atto del trasferimento, che non deve insistere nell'ambito della provincia ove è situata la struttura di destinazione. L'indennità di mobilità è corrisposta per un massimo di tre anni e s'interrompe anticipatamente nel caso in cui il dirigente venga nuovamente trasferito in località ove non ricorrano più le suddette condizioni. Qualora il nuovo trasferimento intervenga successivamente al triennio indennizzato, ferme restando le predette verifiche, è nuovamente attribuita l'indennità in parola per un altro triennio.

Le parti convengono, infine, di fissare la misura massima dell'indennità in € 14.450,88.

Articolo 21 **Incarichi aggiuntivi**

Ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 61, comma 2, del CCNL 2002-2003, le parti confermano, nella misura del 66%, la quota dei compensi spettante ai dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi aggiuntivi, per remunerare i maggiori oneri e le responsabilità derivanti dagli incarichi aggiuntivi stessi.

Articolo 22

Elemento di garanzia personale in distacco sindacale

Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016-2018 AFC, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione è definita nella percentuale del 90% del valore medio delle voci del trattamento accessorio erogate a carico del relativo fondo riferito all'anno 2015, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Al riguardo, le parti convengono che gli effetti della riduzione del 10% sulle voci del trattamento accessorio si manifestino interamente sulla retribuzione di risultato, mantenendo la quota erogata mensilmente allineata alla somma della retribuzione di parte fissa e di parte variabile mediamente percepita dai dirigenti di seconda fascia dell'Istituto.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LA DELEGAZIONE

CGIL FP f.to Alessio Mercanti	Il Presidente f.to Franco Bettoni
CISL FP f.to Marco Molinari vedi nota a verbale	Il Direttore generale f.to Andrea Tardiola
UIL PA f.to Domenico Di Cristo	Il Direttore centrale risorse umane f.to Giuseppe Mazzetti
DIRSTAT FIALP f.to Paolo Romano vedi nota a verbale	Il Direttore centrale PBC f.to Massimiliano Mariani
CIDA FC f.to Giovanni De Luca vedi nota a verbale	
FLEPAR f.to Giuseppe Zane vedi nota a verbale	
ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM f.to Gabriele Norcia	
UNADIS f.to Aldo Pensa vedi nota a verbale	



INAIL

Roma 17 marzo 2022

La CISL sottoscrive il CIE 2021.

In merito all'art. 9, *Retribuzione di risultato*, si ritiene che la maggiorazione della retribuzione di risultato giustamente riconosciuta ai Professionisti della Contarp che hanno effettuato e gestito la validazione dei dispositivi individuali di protezione, come attività aggiuntiva ed emergenziale, non debba essere a carico del Fondo dei Professionisti.

L'attività, di cui l'Istituto si è fatto carico, è stata in buona parte demandata ad una frazione dei Professionisti della Contarp, ai quali ha richiesto tempo ed energia per approfondimenti professionali nonché per la gestione dei successivi contenziosi.

In generale, qualsiasi premialità economica per attività extra istituzionale affidata dall'Istituto non deve attingere alle risorse del Fondo dei Professionisti, arrecando di conseguenza una riduzione di disponibilità per la restante platea.

Relativamente ai Dirigenti auspichiamo che l'Amministrazione affronti mediante un dialogo aperto il nuovo progetto di pesatura degli incarichi dirigenziali, attualmente in fase tecnica di confronto sindacale, e introduca elementi oggettivi di valutazione dei compiti, delle attività svolte e delle responsabilità dirigenziali assunte.

Da una prima lettura della documentazione presentata il progetto disattende le motivazioni poste a base dell'accordo di revisione del 2014.

Invece di adeguare gli incarichi dirigenziali alla complessità del Nuovo Modello Organizzativo derivante dalla stagione dei tagli lineari 2008-2013 si propone un'inaspettata degradazione degli incarichi territoriali e delle attività strumentali.

Infine si prevede che la mancata indicazione dei nuovi differenziali retributivi, l'assenza di risorse aggiuntive - disponibili solo dopo la sottoscrizione del prossimo CCNL 2019-2021 - e la maggiorazione del 30% introdotta dall'art.28 del CCNL 2016-2018 AFC produrrà casi di applicazione della clausola di salvaguardia economica dell'art. 54 CCNL 2016-2018 nonché una non ponderata diminuzione della retribuzione a parità di responsabilità assunte.

Il Coordinatore Nazionale

Marco Molinari

Alla D.C.R.U. Ufficio Pianificazione Norme e
Relazioni Sindacali

9.3.2022

OGGETTO: nota a verbale del 9.3.2022 - CIE 2021 Area Funzioni Centrali (dirigenti, medici e professionisti)

La CIDA INAIL sottoscrive il verbale relativo al CIE 2021 Area Funzioni Centrali (dirigenti, medici e professionisti), anche perché detto contratto si riferisce all'anno già passato, con tutto ciò che ne consegue.

Si chiede, per il prossimo CIE, di non proseguire sulla strada di attingere al Fondo della produttività sia per gli incarichi di Coordinamento (visto e considerato che i relativi costi devono essere necessariamente imputati al bilancio dell'Istituto come costi per il personale) sia per il rimborso della tassa d'iscrizione agli albi professionali, per tutti i professionisti dell'Istituto che svolgono la propria attività in maniera esclusiva e devono obbligatoriamente essere iscritti in detti albi.

Coerentemente con quanto già dichiarato in altre occasioni, è altresì necessario attuare la prevista e non più rinviabile rotazione degli incarichi di coordinamento.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
F.to Avv. Giovanni De Luca



F.LE.PAR.

**Federazione Legali e Professionisti
delle Amministrazioni della Repubblica
Aderente CODIRP
flepar@virgilio.it**

NOTA A VERBALE

La scrivente associazione, attese le rassicurazioni fornite dall'Amministrazione in relazione all'avvio entro breve tempo della discussione relativa al CIE per la ripartizione dei fondi del 2022, ponendo così fine alle ripartizioni ex post, nella quale saranno ridiscussi in corso d'anno i punti sopra elencati e considerato il sia pur minimo incremento della riduzione della "forbice" della retribuzione accessoria tra i due livelli differenziati di professionalità, sottoscrive il presente accordo relativo all'ormai trascorso anno 2021.

Rileva, tuttavia, che:

- Non è stata data attuazione alla nota congiunta allegata al CCIE che prevedeva incontri finalizzati a rivedere gli importi delle indennità fisse dei professionisti, che rimangono immutate nel presente accordo anche se questo prevede un ulteriore incremento della retribuzione di risultato.
- Nel determinare la riduzione della forbice non si è voluto verificare fino in fondo se le diminuzioni di spesa, verificatesi in conseguenza dei pensionamenti intercorsi, avrebbero comunque consentito una ulteriore riduzione senza alcuna diminuzione retributiva per i professionisti già collocati al secondo livello.

9 MARZO 2022

IL SEGRETERIO GENERALE

Avv Tiziana Cignarelli



UNADIS

UNIONE NAZIONALE DE
DIRIGENTI DELLO STATO

Roma, li 9 marzo 2022

Contratto Nazionale Integrativo 2021 per professionisti, medici e dirigenti di II fascia Inail.

Dichiarazione a verbale UNADIS:

UNADIS, come da sempre e per senso di responsabilità, sottoscrive il contratto in oggetto, in ragione delle molte previsioni dello stesso che ci vedono concordi.

Ribadisce però e con la massima fermezza, l'assoluta necessità di portare la maggiorazione per gli incarichi di direzione ad interim dall'attuale 15% al 25 % della retribuzione, così come da nostra richiesta, appoggiata parzialmente ed esclusivamente da una sola Associazione sindacale di professionisti!

Il 25% è stato ottenuto da UNADIS nella quasi totalità delle altre Amministrazioni ed Agenzie, ed è giustificato dalle seguenti ragioni:

- a) il fondo 2021 è capiente a causa dei risparmi di gestione dovuti all'emergenza da Covid-19, e può comunque essere adeguato;*
- b) gli interim 2021 sono avvenuti in piena emergenza pandemica, esponendo gli incaricati ad un rischio personale ben maggiore e al pari della direzione dell'ufficio principale e pertanto, gli incarichi ad interim- comportano un raddoppio di responsabilità per gli incaricati-, circostanza che da sola giustifica una maggiore remunerazione degli stessi rispetto all'attuale misura (minima ex CCNL) del 15% della retribuzione accessoria.*

La delegazione trattante UNADIS:

	<p align="center">FEDERAZIONE DIRSTAT-FIALP-UNSA SINDACATO AUTONOMO INAIL Coordinamento Nazionale RPS - Raggruppamento Professionalità Specifiche P. le Pastore, 6 - 00144 ROMA Tel. 0654873954 - fax 0654873955 confsal-uns@inail.it - www.autonominail.it</p>	 <p align="center">per il Personale Area Funzioni centrali (ex EPnE)</p>
---	---	---

NOTA A VERBALE

La Dirstat-FIALP-UNSA pur sottoscrivendo il presente verbale per l'evidente ragione di garantire il pagamento di quanto spettante ai colleghi che hanno brillantemente raggiunto tutti gli obiettivi e assolto a nuovi compiti nonostante l'enorme carenza di risorse e le ulteriori difficoltà connesse con la pandemia da Covid-19 nonché, per rivendicare la condivisione dell'ulteriore riduzione della forbice esistente tra i destinatari del primo e secondo livello differenziato, esprime delle riserve:

- 1) La prima è vincolata all'impegno assunto di riallineare il CIE in modo da discuterne i contenuti in tempi congrui e, comunque, capaci di incidere effettivamente sugli istituti ove si voglia e si ritenga di apportare modifiche che, se discusse dopo la chiusura dell'anno di riferimento, diventano improponibili;
- 2) La seconda è collegata alla necessità effettiva di realizzare politiche condivise in linea con gli impegni assunti con l'Accordo di programma e forieri di quella valorizzazione dell'Ente ma anche del suo Personale pure attraverso una reale politica di richiesta di autorizzazioni ad indire procedure concorsuali per le specifiche professionalità destinatarie di questo CIE e di conseguenti nuove assunzioni;
- 3) La terza è diretta a ribadire la nostra contrarietà ad attingere al Fondo della produttività per finanziare attività, a nostro avviso, non rientranti tra quelle premiali come il rimborso della tassa d'iscrizione ad Albo o Ordine Professionale ovvero quale compenso per gli incarichi di Coordinamento:
 - a) Nel primo caso, infatti, l'iscrizione è condicio-sine-qua-non per svolgere in favore dell'Ente la propria prestazione che è resa in maniera esclusiva o preponderante e, pertanto, oggetto di rimborso integrale da parte dell'INAIL, peraltro non soltanto per i Professionisti legali;
 - b) Nel secondo caso, chiarito che il compenso riconosciuto è assolutamente sproporzionato perché insufficiente rispetto al lavoro e alla responsabilità richiesta, essendo lo stesso di carattere organizzativo, quindi funzionale ad attività corrente e necessaria, non premiale, il suo costo va imputato al bilancio dell'Istituto quale spesa ordinaria per il Personale.

Ribadiamo, infine, che gli incarichi di coordinamento devono essere attribuiti attraverso procedure aperte a tutti gli interessati, ovvero, nelle more, prevederne la rotazione, in quanto non è assolutamente accettabile per questa Sigla, continuare con il metodo dell'attribuzione sulla base della fiducia.

Roma, 9 marzo 2022

Per il Coordinamento Generale
 f.to dr. Paolo Romano